ORGANICI DEI CORPI MILITARI DEL PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 3

E' autorizzata una maggiore spesa di L. 13,760 per aumenti da portarsi, con decreto Reale, nel ruolo organico della bassa forza delle capitanerie di porto.

Versione in vigore dal 1 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organici dei corpi militari del personale delle capitanerie di porto
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 468
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organici-dei-corpi-militari-del-personale-delle-capitanerie-di-porto/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it